



COMUNE DI DRENA

Provincia di Trento

Regolamento per la Erogazione di Contributi,

Sovvenzioni ed altre Agevolazioni

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Drena n. 15 dd. 30.04.2024

INDICE

ART. 1 – Finalità.....	Pag. 2
ART. 2 – Settori d’Intervento.....	Pag. 2
ART. 3 – Soggetti Ammessi.....	Pag. 3
ART. 4 – Presentazione Domande per Attività ordinaria di Gestione. Criteri di Accoglimento.....	Pag. 4
ART. 5 – Revoca contributo attività ordinaria di gestione.....	Pag. 5
ART. 6 – Presentazione domande per singole manifestazioni, progetti e/o iniziative. Criteri di Accoglimento.....	Pag. 5
ART. 7 – Revoca contributo per singole manifestazioni, iniziative, progetti.....	Pag. 7
ART. 8 – Contributi al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari del Comune.....	Pag. 7
ART. 9 – Responsabilità del Comune.....	Pag. 7
ART. 10 – Patrocinio del Comune.....	Pag. 8
ART. 11 – Interventi straordinari.....	Pag. 8
ART. 12 – Disposizioni finali e transitorie.....	Pag. 8

ART. 1

Finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune di Drena, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità e le forme di garanzia stabilite per la erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.08.1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento dell'utilità sociale, alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. Tutte le iniziative finanziate dal Comune di Drena, oltre a rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dovranno rispettare le funzioni del Comune e dovranno essere a vantaggio della Popolazione del Comune.
3. Le provvidenze assumono la forma di:
 - a) *Sovvenzioni*: quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta o da un'iniziativa organizzata da altri soggetti, in quanto si inserisce organicamente negli indirizzi programmatici del Comune;
 - b) *Contributi*: quando le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si assume solo una parte dell'onere complessivo.Inoltre il Comune può intervenire con altre agevolazioni ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente regolamento.
4. Non possono essere concessi contributi relativi ad interventi di competenza di altri Enti.

ART. 2

Settori d'Intervento

1. I settori per i quali il Comune può effettuare l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni ad enti pubblici e soggetti privati, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 e nei limiti delle risorse stanziare, sono di norma i seguenti:
 - a) Attività del volontariato sociale
 - Sostegno ad enti ed associazioni che operano come volontariato nel settore sociale e/o dell'assistenza ed inclusione a favore di persone in stato di bisogno, a supporto dei servizi sociali istituzionali, per garantire servizi di utilità collettiva sul territorio comunale o eventualmente della gestione associata;
 - b) Attività culturali ed educative
 - Concessione di contributi a favore di soggetti che organizzano attività di promozione culturale ed educativa a vantaggio della comunità locale;
 - attività culturali e didattiche organizzate a vantaggio della comunità locale o eventualmente della gestione associata, da istituzioni scolastiche o a favore di queste;
 - Organizzazione di convegni, mostre, esposizioni, rassegne, concerti ed altre iniziative culturali che rivestono interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
 - c) Attività sportive e ricreative del tempo libero
 - Promozione della pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e per valorizzare le attività sportive amatoriali, le attività fisico motorie, ricreative e del tempo libero.
 - Promozione della pratica dello sport dilettantistico;
 - attività sportive amatoriali e attività fisico-motorie del tempo libero;
 - manifestazioni sportive di particolare rilevanza;

d) Sviluppo economico e turistico

- Manifestazioni tese ad incrementare lo sviluppo economico e/o turistico della comunità locale o eventualmente della gestione associata;
- concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, rassegne, esposizioni, iniziative ed eventi di interesse locale o eventualmente della gestione associata;

e) Tutela dei valori ambientali

- Sostegno per manifestazioni, iniziative ed attività tese a diffondere sul territorio del Comune o eventualmente della gestione associata la cultura ecologica del rispetto della natura, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
- Sostegno alle iniziative dirette a promuovere il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.
- Concorso per l'organizzazione di seminari, mostre ed esposizioni che hanno il fine di valorizzare i beni ambientali ed individuare azioni utili per la loro protezione.

f) Attività di solidarietà nazionale e internazionale.

- Promozione di aiuti a favore delle popolazioni nazionali o internazionali colpite da calamità o altri eventi eccezionali.

2. Gli interventi del Comune ai sensi del presente articolo, possono avvenire attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, nonché attraverso la concessione dell'uso agevolato o gratuito di impianti, strutture e attrezzature di proprietà del Comune o eventualmente della gestione associata, previa autorizzazione dell'Ente proprietario.
3. I beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 6 saranno tenuti a rendere pubblico che l'attività è realizzata con il sostegno finanziario del Comune mediante l'inserimento dello stemma comunale e del nome del Comune o eventualmente dei Comuni della gestione associata nelle locandine, negli opuscoli divulgativi e nel materiale pubblicitario in genere.
4. La concessione del beneficio è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 3

Soggetti Ammessi

1. La concessione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni può essere disposta dal Comune a favore:
 - a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune o eventualmente della gestione associata;
 - b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni a carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività sul territorio del Comune o eventualmente della gestione associata o che comunque svolgono la loro attività a favore della popolazione del Comune o eventualmente del territorio della gestione associata;
 - c) di associazioni, comitati od organizzazioni non riconosciute, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune o che eventualmente organizzano manifestazioni a favore della gestione associata;
 - d) il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari del Comune, nel rispetto dell'art. 9 del regolamento.

ART. 4

Presentazione Domande per Attività ordinaria di Gestione

Criteri di Accoglimento

1. I soggetti privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano al Comune e/o alla sua popolazione e/o eventualmente alla gestione associata, devono presentare domanda di norma entro il 10 giugno dell'anno cui la stessa attività si riferisce.
2. Le domande, sottoscritte dal/dalla legale rappresentante o responsabile dell'ente o associazione richiedente, dovranno contenere:
 - a) l'indicazione dei requisiti posseduti;
 - b) la relazione descrittiva del programma di attività annuale oggetto della richiesta di contributo;
 - c) la finalità per la quale l'intervento è richiesto;
 - d) copia dello Statuto o dell'atto costitutivo, e loro eventuali modifiche, se non sono già in possesso del Comune;
 - e) copia del bilancio di previsione dell'anno in corso;
 - f) rendiconto della gestione dell'esercizio precedente qualora l'ente o associazione abbia beneficiato, nello stesso esercizio, del concorso finanziario del Comune;
 - g) la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e ss.mm. e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e ss.mm..
3. La giunta comunale, nel determinare la misura dell'intervento finanziario, terrà conto dei seguenti parametri:
 - a) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche e non solo in riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune o eventualmente dalla gestione associata in settori di attività analoghi;
 - b) l'attività programmata dal soggetto richiedente;
 - c) la mancanza di finalità di lucro;
 - d) la presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici e/o privati.
4. Per le associazioni/organizzazioni con esercizio finanziario diverso dall'anno solare l'attività e la relativa documentazione finanziaria potrà fare riferimento all'esercizio finanziario (vedi ad es. per le associazioni sportive la stagione sportiva).
5. L'erogazione del contributo finanziario avrà luogo a seguito della presentazione della seguente documentazione:
 - a) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
 - b) rendiconto finanziario omnicomprensivo di tutte le entrate (entrate di competenza dell'anno più i crediti anche anni precedenti) e di tutte le spese (spese di competenza dell'anno più debiti anche anni precedenti), con la dimostrazione del risultato contabile di amministrazione in termini di avanzo, pareggio o disavanzo;
 - c) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e relativi all'attività ammessa a contributo;
 - d) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale; la dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi art. 47 del DPR 445/2000.

6. Il Comune potrà erogare, a sua discrezione e purché ci sia la disponibilità finanziaria, un acconto fino ad un massimo del 40% dell'importo impegnato. Il saldo andrà comunque effettuato a seguito della presentazione della documentazione prevista a consuntivo per l'erogazione del contributo.
7. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal/dalla Responsabile del Servizio competente in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per l'attività ordinaria annuale e comunque con il limite massimo del contributo assegnato. L'importo erogato non potrà superare il disavanzo dimostrato. La rideterminazione verrà comunicata alla Giunta comunale.
8. L'amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato.

ART. 5

Revoca contributo attività ordinaria di gestione

1. Il contributo ordinario concesso sarà revocato in caso di:
 - a) Presenza di pareggio o di avanzo senza il contributo dell'Ente;
 - b) Rinuncia formale, da parte del beneficiario, del contributo concesso;
 - c) Mancata produzione della documentazione richiesta per l'erogazione.

ART. 6

Presentazione domande per singole manifestazioni, progetti e/o iniziative.

Criteri di Accoglimento

1. Gli enti pubblici ed i soggetti privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario per l'effettuazione di specifiche manifestazioni, iniziative, progetti, ivi compresi quelli ricorrenti, a vantaggio della popolazione del Comune o eventualmente della gestione associata, devono presentare domanda di norma entro il 30 settembre dell'anno in cui si tiene la manifestazione/iniziativa/progetto e comunque prima del suo svolgimento.
2. Le domande sottoscritte dal/dalla legale rappresentante o responsabile dell'ente o associazione richiedente, dovranno contenere:
 - a) il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - b) la precisazione delle date e del luogo in cui sarà effettuata;
 - c) il preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le spese che il/la richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico;
 - d) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale; la dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi art. 47 del DPR 445/2000.
3. La giunta comunale nel determinare la misura dell'intervento finanziario, terrà conto dei seguenti parametri:
 - a) criterio di valutazione complessiva dell'ammontare del contributo richiesto, in relazione alle opportunità di reperimento di fonti alternative di finanziamento, attraverso il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati;
 - b) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche in riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune o eventualmente dalla gestione associata, nei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;

- c) la mancanza di finalità di lucro;
4. L'erogazione dei contributi finanziari avverrà, ad avvenuta esecutività della deliberazione di concessione del contributo e dopo la presentazione della seguente documentazione:
- a) relazione dell'attività ammessa a contributo;
 - b) rendiconto finanziario (elencazione delle voci di entrata e uscita) dell'iniziativa, progetto o manifestazione, con specificazione degli enti pubblici e/o privati presso cui si è ottenuto contributo per la medesima attività o iniziativa;
 - c) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e relativi all'attività ammessa a contributo;
 - d) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale; la dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.
5. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune o eventualmente la gestione associata, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano volontariamente ad esse, nonché oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o eventualmente della gestione associata o da altri enti pubblici e/o privati.
6. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per l'acquisto di mezzi e attrezzature in dotazione alle Associazioni o, in alternativa, l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle Associazioni beni e attrezzature acquistati direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali.
7. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal/dalla Responsabile del Servizio competente in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per l'iniziativa, progetto e/o manifestazione, e comunque con il limite massimo del contributo assegnato. La rideterminazione verrà comunicata alla Giunta comunale.
8. Nel caso di contributo a favore di altro Comune o Ente pubblico la relativa domanda dovrà contenere solo quanto previsto dalle lettere da a) a c) del comma 2 del presente articolo, mentre ai fini dell'erogazione sarà sufficiente produrre la documentazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 4 del presente articolo; il Comune non sarà soggetto ai controlli di cui al successivo comma 8.
9. In casi eccezionali, adeguatamente motivati, la giunta comunale potrà riconoscere un acconto dell'importo impegnato. Il saldo andrà comunque effettuato a seguito della presentazione della documentazione prevista a consuntivo per l'erogazione del contributo.
10. Nel caso di contributo a favore di popolazioni nazionali o internazionali a seguito di calamità, potranno essere adottate forme semplificate per la concessione del contributo e la sua liquidazione.
11. L'amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato.

ART. 7

Revoca contributo per singole manifestazioni, iniziative, progetti

1. Il contributo concesso per l'effettuazione di specifiche manifestazioni, iniziative, progetti di cui all'art. 6 del presente regolamento sarà revocato in caso di:
 - a) Mancato svolgimento dell'iniziativa/manifestazione/progetto ammessa a contributo;
 - b) Presenza di pareggio o di avanzo senza il contributo dell'Ente;
 - c) Rinuncia formale, da parte del beneficiario, del contributo concesso;
 - d) Mancata produzione dei giustificativi di spesa richiesti ai sensi del comma 5 del precedente articolo;
2. Il contributo potrà essere altresì revocato in caso di mancata dimostrazione di aver adempiuto all'obbligo di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento.

ART. 8

Contributi al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari del Comune

1. In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di antincendi, il consiglio comunale determina, in sede di approvazione del bilancio del Comune, l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari a sostegno dell'attività ordinaria del Corpo. Il contributo viene erogato a semplice richiesta del Comandante del Corpo.
2. Eventuali contributi per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti e simili sono determinati dal consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio del Comune o sue variazioni.
3. L'ammontare dei contributi di cui al comma 2, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione, non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.
4. I contributi di cui al comma 2 sono erogati, su domanda del Comandante, a seguito di presentazione delle fatture relative ai beni acquistati. E' ammesso, per particolari e motivati fabbisogni di cassa, che la giunta comunale eroghi un'anticipazione fino al massimo del 50% dell'importo previsto a bilancio, fermo restando che la definitiva liquidazione dei contributi è accordata a seguito di presentazione delle fatture attestanti l'acquisto dei beni.

ART. 9

Responsabilità del Comune

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti,

può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 10

Patrocinio del Comune

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività o per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Il patrocinio per manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore in tempi congrui, prima del suo svolgimento, e concesso formalmente dal Comune.
3. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente benefici finanziari e/o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione della manifestazione o dell'iniziativa.

ART. 11

Interventi straordinari

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, organizzate nel territorio del Comune di Drena o delle Comunità Alto Garda e Ledro e Valle dei Laghi, per le quali la giunta comunale ritenga che sussista un interesse generale del Comune tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. Per tali fattispecie troverà applicazione la disciplina prevista all'art. 6 del presente regolamento.

ART. 12

Disposizioni finali e transitorie

1. A tutte le erogazioni contributive richiamate sarà effettuato il trattamento fiscale in vigore all'atto della relativa liquidazione.
2. E' demandato alla Giunta Comunale, qualora ritenuto necessario, approvare la modulistica per la concessione dei contributi.
3. Eventuali regolamenti precedenti riguardanti la presente materia sono abrogati.
4. Il presente regolamento trova applicazione per i contributi per l'attività ordinaria e per i contributi per manifestazioni, progetti e/o iniziative riguardanti l'anno 2024.
5. In via transitoria le domande per l'anno 2024 relative ai contributi per manifestazioni, progetti e/o iniziative possono essere presentati entro 3 mesi dalla conclusione dell'evento e comunque entro il mese di ottobre.